

CIRCOLARE N° 1 DEL 10/01/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità analizzando i decreti pubblicati nella seconda metà di dicembre che potrebbe essere di Vostro interesse:

NOVITA' 2024 – ASSEGNO DI INCLUSIONE	
<p>Il decreto-legge in esame istituisce, a decorrere dal 1.01.2024, l'Assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza, dopo il periodo transitorio che ha disciplinato modalità e tempi di fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza, operativo sino al 31.12.2023, fermo restando il limite massimo di fruizione del Rdc già previsto per il 2023 e pari a sette mensilità.</p> <p>Contestualmente il decreto introduce incentivi, sempre con decorrenza gennaio 2024, per favorire le assunzioni e le misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100% o del 50% a seconda che l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato; ● ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, riconosce in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della misura, nel limite di 500 euro mensili). 	<p>Decreto Lavoro, D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023</p> <p>Art. 10, cc 1-5</p> <p>Art. 10, c 6</p>
DECRETO ANTICIPI	
<p>Il decreto introduce una modifica all'art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir, in relazione alla <u>concessione di prestiti come fringe benefit</u>: si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Questa misura è diventata operativa già nel mese di dicembre 2023.</p> <p>In tema di <u>assistenza fiscale</u> prestata dai sostituti d'imposta, in modifica all'art. 37, c. 2-bis D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, alla lettera c) viene disposto che i sostituti d'imposta che</p>	<p>Decreto Anticipi, D.L. 145/2023 convertito in L. 191/2023</p>

<p>comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il decreto dispone misure anche in tema di <u>sport</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● viene prorogato al 30.06.2024 il termine entro cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti all’attuale normativa; ● viene prorogato al 30.01.2024 il termine per la comunicazione al centro impiego per i periodi luglio-dicembre 2023 per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive; ● sempre entro il 30.01.2024 dovranno essere inviate le comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023; ● il decreto dispone inoltre che si applicano ai lavoratori sportivi le ordinarie disposizioni in materia previdenziale, in base alla tipologia di rapporto di lavoro con cui è inquadrato il lavoratore sportivo, nel rispetto dell’applicazione del massimale annuo contributivo. <p>Infine, il decreto dispone la proroga al 31.03.2024 delle misure di accesso agevolato allo smart working per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni (nel rispetto delle condizioni già precedentemente stabilite) e dei soggetti fragili. Per questi soggetti rimane altresì valida la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro, senza necessità di stipula di alcun accordo tra le parti.</p>	
DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE- RESIDENZA FISCALE E IMPATRIATI	
<p>Il decreto prevede modifiche ai criteri di <u>individuazione della residenza fiscale</u>. Rispetto alla disciplina previgente viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno per definire il requisito del periodo collegato al concetto di residenza: sono considerati residenti anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta (ampliando in tal modo la platea dei contribuenti residenti in Italia).</p> <p>Viene inoltre introdotto un nuovo concetto di “domicilio” che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.</p> <p>Infine, viene introdotta la presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.</p> <p>In relazione invece al <u>regime degli impatriati</u>, le disposizioni si applicano a coloro che, a decorrere dal periodo di imposta 2024, trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del Tuir e che producono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo. Il reddito da lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% e con un tetto massimo fissato in 600.000 euro (rispettando alcuni requisiti).</p> <p>La percentuale di reddito si abbassa in presenza di figli e il regime agevolato ha validità per 5 anni, a patto di essere iscritti al registro AIRE o aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero</p>	<p>Decreto Fiscalità Internazionale, D.Lgs. 209/2023</p>
DECRETO MILLEPROROGHE	
<p>Ricordiamo la proroga al 30.06.2024 del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo.</p>	<p>Decreto Milleproroghe, D.L. 215/2023</p>

RIFORMA IRPEF	
<p>Il decreto ha rivisto completamente, anche se solo per l'anno 2024, le regole di calcolo di imposta, detrazioni e bonus integrativo per i lavoratori.</p> <p>Il provvedimento, in vigore dal 31.12.2023, non modifica le disposizioni di legge vigenti (artt. 11 e 13 del Tuir in materia, rispettivamente, di aliquote/scaglioni di reddito e altre detrazioni), ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024, che prevede</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la riduzione da 4 a 3 aliquote fiscali applicabili ai redditi delle persone fisiche; ● l'innalzamento della no tax area a 1.995 euro; ● il calcolo del trattamento integrativo mediante un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore a 15.000 euro, in base al quale la verifica della presenza di imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti va effettuata considerando la detrazione di 1.880 euro (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari 1.955 euro. <p>Il decreto introduce un nuovo incentivo, che consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; ● 130% per chi assume lavoratori "svantaggiati", ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone con disabilità; ▪ giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (under 30); ▪ donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori; ▪ ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione; ▪ minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare. <p>Gli incentivi, dunque, premiano i datori di lavoro che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, ancora di più se appartenenti alle categorie più fragili, ma attenzione: è necessario garantire l'incremento occupazionale per poter accedere a questa nuova misura.</p>	<p>Decreto Riforma Irpef, D.Lgs. 216/2023</p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani